

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 18285 Anno 2018**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: CAPUTO ANGELO**

**Data Udiienza: 03/04/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

STACCHIOTTI LUCA nato il 08/04/1984 a RECANATI

avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa. P. Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. P. Moretti, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.



## **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza deliberata il 05/06/2017, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 20/04/2015, con la quale il Tribunale di Macerata aveva dichiarato Luca Stacchiotti colpevole del reato di tentata violenza privata, (perché, minacciando Fabrizio Carbonetti con la frase "tu non la passi liscia per l'articolo che hai fatto ... non metterai più piede allo stadio", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Carbonetti a non effettuare più il lavoro di cronista sportivo), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione Luca Stacchiotti, attraverso il difensore avv. P. Moretti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e di inattendibilità delle dichiarazioni del teste della difesa Giorgetti. La Corte di appello non si è limitata alla libera valutazione delle prove, ma ha espresso un giudizio arbitrario, che non si fonda su alcun elemento di riscontro oggettivo e concreto, laddove erroneo è l'assunto che la persona offesa costituitasi parte civile sia parificabile ad un normale teste, come nel caso di specie Giorgetti, la cui deposizione è stata irragionevolmente svalutata ed anzi ritenuta falsa.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso deve essere rigettato.

La sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione della vicenda, muovendo dall'antefatto rappresentato dalla notizia dell'arresto di un giovane di Porto Recanati in relazione ad incidenti verificatisi in occasione della partita di calcio tra la Santa Egidiese e la Recanatese. Carbonetti aveva pubblicato un articolo su tale episodio nel sito di cui era responsabile e alcuni giorni dopo, presso la sua abitazione, si erano presentati due giovani qualificatisi come delegazione di *ultras* della Recanatese: aveva conversato per circa un'ora con i due giovani, uno dei quali aveva dialogato più tranquillamente (contestandogli il contenuto dell'articolo), mentre l'altro, più ostile, gli aveva rivolto le frasi di cui all'imputazione: quest'ultimo era stato identificato nell'imputato, mentre il primo era stato identificato in Giorgio Giorgetti.

La Corte distrettuale ha poi confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenuto da elementi di riscontro logico ed obiettivo messi in luce dalla sentenza di primo grado, che, in primo luogo, aveva

osservato che i riferimenti diretti alla famiglia del giovane arrestato non erano contenuti nell'articolo di Carbonetti, ma in altro articolo: pertanto, le accuse mosse dall'imputato e da Giorgetti alla persona offesa di aver scritto cose strettamente personali sull'arrestato era ingiustificata, laddove Carbonetti è risultato coerente e credibile quando ha riferito dell'incontro con i due giovani e del fatto che più volte era andato al *computer* per far leggere il proprio articolo; la versione dei fatti prospettata dall'imputato e dal teste Giorgetti, osservava ancora la sentenza di primo grado, non risulta attendibile in quanto il motivo delle loro lamentele contrasta con il riscontro obiettivo e le loro rimostranze erano infondate, ma, nonostante ciò, erano stati incuranti delle spiegazioni fornite da Carbonetti, che, da solo in casa (e, quindi, con un atteggiamento aperto e disponibile al confronto), li aveva ricevuti presso la propria abitazione per dare dettagliate spiegazioni e mostrare loro i vari articoli sull'antefatto.

Il giudizio di attendibilità formulato in senso positivo nei confronti della persona offesa e in senso negativo nei confronti del teste Giorgetti rinviene dunque il proprio fondamento giustificativo nella successione degli eventi richiamata dalla sentenza impugnata, che, sotto questo profilo, risulta pienamente in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Al contrario, il ricorso articola censure che, in buona sostanza, fanno leva sull'aprioristica attribuzione di una patente di maggior attendibilità alle dichiarazioni del teste rispetto a quelle della parte civile: attribuzione priva di alcun fondamento giuridico e non compiutamente correlata alle concordi valutazioni dei giudici di merito, che, come si è visto, hanno riconosciuto la credibilità della persona offesa sulla base della complessiva ricostruzione della vicenda, in termini coerenti con i dati probatori richiamati e immuni da cadute di consequenzialità logico-argomentativa.

Pertanto, escluso che si sia perfezionata la fattispecie estintiva del reato per prescrizione, alla luce della sospensione del relativo corso per complessivi giorni 236, in considerazione del rinvio dall'udienza del 18/09/2012 a quella del 12/03/2013, per astensione dell'avvocatura (con sospensione pari a 175 giorni), e del rinvio dall'udienza del 12/03/2013 a quella del 18/11/2013, per legittimo impedimento del difensore (con sospensione pari a 61 giorni), il ricorso deve

essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/04/2018.

Il Consigliere estensore

*Profilo Copula*

Il Presidente

*Stefano Jara*

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 26 APR. 2018